Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Mercoledì, 11 maggio 1927 - Anno V** — **Numero 109**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Officine ferroviarie meridionali, in Napoli: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 26 aprile 1927, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima Ansaldo San Giorgio, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 19ª estrazione del 3 maggio 1927.

Lloyd Mediterraneo, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella IX estrazione del 29 aprile 1927.

Società generale per la illuminazione, in Napoli: Elenco delle obbligazioni 4.50 % sorteggiate il 30 aprile 1927, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Croce Rossa Italiana: 165ª estrazione del prestito a premi del 2 maggio 1927.

Società bolognese di elettricità, in Bologna: Elenco delle obbligazioni 4.50 % sorteggiate il 6 maggio 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 946.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 663.

Approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un consorzio fra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 14 giugno 1925, n. 1048;
Veduta la convenzione stipulata in Pavia addì 2 febbraio 1927, con la quale viene costituito un Consorzio per la esecuzione dei lavori di completamento del Policlinico di Pavia;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze per l'assetto edilizio degli Istituti della Regia università di Pavia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata in ogni sua disposizione ed è resa esecutiva la convenzione stipulata addì 2 febbraio 1927, relativa alla costituzione di un Consorzio fra lo Stato e gli enti locali per la esecuzione dei lavori di costruzione di un ospedale policlinico in Pavia, e annessa al presente decreto.

Art. 2.

Gli atti e contratti di competenza del Consorzio non saranno sottoposti all'esame del Consiglio di Stato nè al riscontro della Corte dei conti.

Tali atti, compresi quelli riguardanti il trapasso di proprietà, saranno sottoposti, rispetto alle tasse di registro e bollo e ipotecarie, alle norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato e considerati come fatti nell'interesse di questo.

Saranno però dovuti gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 63. — FERRETTI

Convenzione.

Addì 2 febbraio 1927, nella sala del magnifico rettore della Regia università di Pavia.

Alla presenza di me dott. Domenico Spadoni, direttore della Segreteria nella detta Università, a sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario, incaricato con rettorale decreto 2 novembre 1926, n. 2042, di redigere e ricevere gli atti e contratti da stipularsi per conto dell'Amministrazione universitaria, viene redatto e stipulato il seguente atto, da conservarsi in originale nell'Archivio universitario:

Premesso che l'Università di Stato di Pavia si trova da un certo tempo nella necessità assoluta di una sistemazione dei suoi Istituti scientifici e delle Cliniche, che sia più adatta allo svolgimento dell'attività scientifica e didattica; che l'Ospedale di San Matteo ha necessità analoghe tanto per le esigenze dell'insegnamento universitario, essendo di fatto organizzato in ospedale clinico, quanto per i suoi scopi di beneficenza, e che allo scopo di soddisfare alle ricordate necessità e di promuovere la risoluzione del problema edilizio dell'Università il Governo concedeva, con R. decreto 14 giugno 1925, n. 1048, un contributo straordinario di 12 milioni da ripartire in quattro esercizi;

Premesso che, con successivo decreto, comunicato con nota ministeriale 28 luglio 1925, n. 13462, il Governo nazionale provvedeva alla nomina di una Commissione incaricata di fare le proposte di massima per l'assetto edilizio dell'Università di Pavia; che questa Commissione, preso in attento esame il problema, conclnse che l'assetto edilizio era raggiungibile soltanto mediante il completamento dell'ospedale

policlinico già iniziato ed in parte costruito, nella località Calma, a nord-ovest della città, in esecuzione della convenzione approvata e resa esecutoria con legge 24 dicembre 1908, n. 775, perchè il completamento dell'ospedale policlinico, mentre da un lato permetteva lo sgombero e la disponibilità dei locali occupati nel palazzo universitario dall'Istituto di anatomia patologica e di quelli occupati nel palazzo degli Istituti biologici dall'Istituto di anatomia umana normale, consentirà dall'altro all'Ospedale civico di San Matteo la piena disponibilità degli spaziosi locali contigui con l'Università che attualmente occupa;

Premesso che il rettore della Regia università di Pavia, ottenuto espresso mandato dalla Commissione ministeriale, conveniva con l'Amministrazione dell'Ospedale di San Matteo che questa assumerà in proprietà il nuovo ospedale policlinico una volta costruito, obbligandosi all'arredamento e al funzionamento di esso sotto il nome di Ospedale policlinico di San Matteo e che in compenso la stessa Amministrazione ospedaliera concederà una parte dell'attuale Ospedale di San Matteo necessaria e sufficiente alla sistemazione degli Istituti universitari e della biblioteca, parte corrispondente a più di metà dell'attuale palazzo ospedaliero;

Premesso, in quarto luogo, che, stabilito tale principio di massima, nonchè i criteri generali da seguire per il completamento dell'Ospedale, la Commissione ministeriale incaricava l'ufficio del Genio civile di predisporre un preventivo che diede le seguenti risultanze:

per completare e sistemare due grandi edifici già in parte costruiti per le Cliniche medica e chirurgica, in modo che essi possano contenere anche le rispettive patologie e la otorinolaringoiatria	L.	7,000,000 —
per completare e sistemare il padiglione detto dei settici (i quali rientrerebbero in Clinica chirurgica) e la Clinica pediatrica	»	500,000 —
per completare e sistemare l'edificio detto di ingresso, che accoglierebbe, oltre agli uffici ed all'astanteria, anche l'Istituto di radiologia	»	300,000 —
per la costruzione delle Cliniche ostetrica, oculistica e dermosifilopatica col tipo a padiglione	»	7,000,000 —
per gli edifici dei servizi generali . .	»	2,900,000 —
per la direzione ed imprevisti. . . .	»	300,000 —
Totale . .	L.	18,000,000 —

Premesso, in quinto luogo, che, per far fronte alla spesa preventiva per il completamento dell'Ospedale policlinico, vanno computate le seguenti fonti di entrata:

1° somma residua sui contributi versati dagli Enti che avevano sottoscritta la convenzione 17 luglio 1908, resa esecutoria con legge 24 dicembre 1908, n. 775;

2° somme non ancora versate da taluni Enti che avevano sottoscritto la citata convenzione 17 luglio 1908 e precisamente: Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per la totalità, provincia e comune di Pavia, Banca popolare di Pavia, provincie di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio, Collegio Ghislieri per una parte della somma sottoscritta;

3° contributo dello Stato, come da R. decreto 14 giugno 1925, n. 1048;

4° somme risultanti dai nuovi impegni assunti successivamente alla convenzione 17 luglio 1908, dalla provincia e comune di Pavia, dalla Banca popolare di Pavia, dall'Ospedale di San Matteo, dai Collegi Ghislieri e Borromeo, dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde;

5° contributo deliberato dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per la beneficenza ospedaliera e destinato all'Ospedale di San Matteo al Policlinico.

Determinato che le risultanze di queste varie fonti d'entrata sono le seguenti:

1° somma disponibile sui contributi già versati			L.	229,000.—
2° somma risultante dai contributi non peranco versati dagli Enti sottoscrittori:				
Provincia di Pavia	L.	50,000.—		
Comune di Pavia	»	366,771.51		
Banca popolare di Pavia . .	»	10,000.—		
Provincia di Bergamo . . .	»	5,879.64		
Provincia di Brescia . . .	»	1,023.20		
Provincia di Como	»	1,274.70		
Provincia di Sondrio . . .	»	3,389.85		
Collegio Ghislieri	»	120,000.—		
	L.	558,338.90	»	558,338.90
3° contributo dello Stato (R. decreto 14 giugno 1925)			»	12,000,000.—
			L.	12,787,338.90
4° somme risultanti dai nuovi impegni assunti dagli Enti sottoscrittori posteriormente alla convenzione 17 luglio 1908:				
Provincia di Pavia . . .	L.	384,615.—		
Comune di Pavia	»	663,229.—		
Banca popolare di Pavia .	»	76,923.—		
Cassa di risparmio Provincie lombarde	»	409,230.—		
Collegio Ghislieri . . .	»	60,000.—		
Collegio Borromeo . . .	»	25,000.—		
Ospedale di San Matteo .	»	750,000.—		
	L.	2,368,997.—	»	2,368,997.—
5° contributo della Cassa di risparmio per la beneficenza ospedaliera			»	1,250,000.—
Totale generale . . .			L.	16.406.335.90

con una differenza in meno, di fronte all'ammontare della spesa preventivata, di L. 1,593,664.10.

Premesso, infine, che a colmare tale differenza gioveranno, oltre ad eventuali ribassi ottenibili nell'appalto dei lavori, i nuovi contributi delle Provincie lombarde che non sono stati computati, non essendo ancora perfette le deliberazioni relative, quelli di Istituti locali che si stanno sollecitando, quelli dei comuni e della provincia di Pavia, che in parte hanno già espresso parere favorevole, in attesa di questi contributi e con riserva di ricupero del relativo ammontare in confronto degli Enti ed Istituti sottoscrittori, il comune e la provincia di Pavia, per mezzo dei rispettivi rappresentanti, a ciò autorizzati, hanno dichiarato e dichiarano di assumere solidariamente i contributi e l'onere della somma anzidetta di L. 1,593,664.10 con riparto fra essi Enti in proporzione dei rispettivi contributi originari, ossia per 5/7 a carico del Comune e per 2/7 a carico della Provincia.

In base a tutte le suesposte premesse che debbono formare parte integrante del presente atto, sono convenuti, in rappresentanza dei rispettivi Enti, i signori:

Gr. uff. dott. Ugo Frascherelli, direttore generale dell'istruzione superiore, Ministero pubblica istruzione, in rappresentanza dello Stato;

Cav. uff. prof. Ottorino Rossi, rettore della Regia università di Pavia, presidente del Consorzio universitario;

Prof. comm. Pietro Vaccari, podestà di Pavia;
Comm. ing. Primo Zorzoli, presidente della Deputazione provinciale di Pavia;
Geom. cav. Guglielmo Perazzo, presidente dell'Amministrazione civico ospedale di San Matteo di Pavia, con assistenza di legge del segretario capo avv. Francesco Cortese, i quali hanno stabilito quanto appresso:

Art. 1.

Saranno eseguite, per il completamento dell'Ospedale policlinico di Pavia, le opere descritte nella narrativa di cui sopra, per un ammontare complessivo di L. 18,000,000.

Art. 2.

Per la esecuzione delle opere è costituito un Consorzio del quale fanno parte:
lo Stato,
la Regia università di Pavia,
il comune di Pavia,
la provincia di Pavia,
l'Ospedale di San Matteo di Pavia.

Il Consorzio ha un Consiglio di amministrazione composto:
del rettore della Regia università di Pavia, presidente,
del direttore generale dell'istruzione superiore presso il Ministero della pubblica istruzione, od un suo delegato,
di un rappresentante del comune di Pavia,
del Regio intendente di finanza di Pavia,
dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Pavia,
di un rappresentante della provincia di Pavia,
di un rappresentante dell'Ospedale di San Matteo di Pavia.

Art. 3.

Il Consorzio potrà valersi, per la esecuzione dei lavori, ove lo creda conveniente, e secondo le modalità che saranno concordate col Ministero dei lavori pubblici, dell'opera del Genio civile; provvederà a tutte le pratiche occorrenti per l'appalto dei lavori e alla vigilanza sulla esecuzione di essi. Il progetto esecutivo delle opere sarà predisposto dall'ufficio del Genio civile di Pavia.

Art. 4.

Il Consorzio deciderà sull'ordine dei lavori e sulle possibili varianti le quali risultassero necessarie; provvederà, senza bisogno di autorizzazione ministeriale, nè di approvazioni e pareri dei Corpi tecnici o consultivi dello Stato, alla compilazione e definitiva approvazione dei progetti, all'eventuale approvazione ed acquisto di aree, all'esecuzione dei lavori ed ai pagamenti di ogni genere.

I pagamenti delle rate di acconto saranno effettuati in base a certificati redatti secondo le norme di spese per i lavori in conto del Ministero dei lavori pubblici.

Nessun pagamento a saldo delle opere e dei lavori eseguiti potrà essere disposto se non previo regolare collaudo da compiersi da una Commissione composta dall'ispettore superiore compartimentale del Genio civile, da un ingegnere delegato dal Comune o dalla Provincia e da un terzo tecnico nominato dall'Amministrazione ospedaliera.

Art. 5.

Il Consorzio avrà facoltà di contrarre mutui per procurarsi le somme occorrenti alla celere esecuzione dei lavori.

Gli atti e contratti di competenza del Consorzio non saranno soggetti al preventivo riscontro della Corte dei conti, nè al Consiglio di Stato; tali atti, compresi quelli del trapasso di proprietà, saranno sottoposti, rispetto alle tasse di registro e bollo, alle norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato, e considerati come fatti nell'interesse di questo.

Art. 6.

Gli obblighi finanziari che gli Enti consorziati si assumono sono determinati come segue:

Stato	L. 12,000,000
Ospedale di San Matteo di Pavia, Enti locali (comune di Pavia, provincia di Pavia, Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, Banca popolare di Pavia, Collegio Ghislieri e Collegio Borromeo) . . .	» 6,000,000

Art. 7.

Il contributo dello Stato, che è di L. 12,000,000, verrà corrisposto in 4 rate di L. 3,000,000 ciascuna, nei quattro esercizi dal 1926-27 al 1929-30.

Il contributo degli Enti locali verrà corrisposto in due rate uguali, la prima entro il 31 dicembre 1927, la seconda entro il 31 dicembre 1928.

Art. 8.

I contributi dello Stato e degli altri Enti saranno versati al Consorzio, il quale designerà per le sue operazioni finanziarie un Istituto bancario o di credito della città.

Art. 9.

Il Consorzio presenterà annualmente al Ministero della pubblica istruzione ed agli enti interessati una relazione sullo stato dei lavori e sulle condizioni finanziarie dell'Ente.

Art. 10.

La proprietà e la gestione del nuovo Ospedale policlinico, completato secondo il progetto, saranno assunte, a collaudo avvenuto, dall'Ente di San Matteo, e l'Ente, appena operato lo sgombero del fabbricato attualmente occupato, ne cederà all'Università la parte descritta nel disegno annesso alla presente convenzione (1).

Art. 11.

Il nuovo Ospedale policlinico sarà gestito dall'Ente di San Matteo in conformità del R. decreto 10 febbraio 1924, n. 549.

L'Ente di San Matteo dovrà mantenere in efficienza per ciascun Istituto clinico il numero dei letti stabilito dal progetto.

Esso dovrà inoltre provvedere all'arredamento del nuovo Ospedale, fatta eccezione dei locali destinati ad uso laboratori clinici e aule.

Art. 12.

Il Consorzio universitario lombardo si obbliga di versare un proprio contributo di L. 500,000 al momento opportuno per sopperire ai bisogni dell'arredamento e della suppellettile scientifica dei nuovi istituti.

Il presente atto è esente da qualsiasi tassa, perchè redatto nell'interesse dello Stato.

Letto ed approvato il presente atto, da me redatto in tre fogli con allegata la pianta dell'Ospedale di San Matteo suddescritta, e n. 5 deliberazioni e deleghe, viene firmata dai rappresentanti degli Enti sopra indicati.

Firmati: Ugo Frascherelli; Ottorino Rossi, rettore dell'Università e per la presidenza del Consorzio universitario lombardo; Pietro Vaccari; Primo Zorzoli; Guglielmo Perazzo; avv. F. Cortese; Domenico Spadoni, direttore Segreteria universitaria Pavia.

(1) Si omette il disegno.

Numero di pubblicazione 947.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 664.

Disposizioni concernenti il Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il Nostro decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 137;
Veduto il Nostro decreto 15 luglio 1926, n. 1337;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma 2° dell'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1926, numero 137, sostituito dall'art. 1 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1337, è sostituito dal seguente:
« Il Consiglio è composto di diciotto membri che sono nominati con decreto Reale e prescelti: tre, fra i cultori di archeologia; cinque, tra cui due architetti, tra i cultori d'arte medioevale e moderna; cinque, tra gli artisti e i cultori d'arte contemporanea; tre, fra i musicisti e studiosi dell'arte musicale; due, tra i cultori e gli esperti dell'arte drammatica ».

Art. 2.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è ripartito in quattro sezioni: la prima per le antichità, la seconda per l'arte medioevale e moderna, la terza per l'arte contemporanea, la quarta per l'arte musicale e drammatica. La prima sezione è composta di tre membri, le altre tre di cinque membri ciascuna.

Art. 3.

Una Giunta di sette consiglieri, scelti dal Ministro nel seno delle prime tre sezioni del Consiglio, dà parere su tutti gli argomenti di competenza delle sezioni medesime i quali, a giudizio dello stesso Ministro, non possano essere deferiti, senza danno per l'indugio, alle distinte sezioni: essa è particolarmente competente inoltre a dar parere sui provvedimenti emanati o da emanarsi in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778, e su quegli altri che particolari disposizioni legislative le abbiano assegnati.
Detta Giunta, quando occorra, potrà aggregarsi, volta per volta, una o più persone competenti in materia idraulica, forestale, geologica o speleologica.

Art. 4.

Quando nella legge si fa richiamo al Consiglio superiore oppure, nelle leggi precedenti, alla cessata Commissione centrale per le antichità e belle arti o alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, s'intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragione di materia, salvo quanto è disposto al precedente articolo 3.

Art. 5.

Il direttore generale delle antichità e belle arti fa parte di diritto del Consiglio e della Giunta.

Art. 6.

All'art. 6 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 137, è aggiunto il seguente comma:
« Per il pagamento delle indennità potranno essere spediti mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere del Ministero della pubblica istruzione. La liquidazione relativa verrà fatta dal segretario addetto alle tornate, il quale firmerà i relativi ordini di pagamento ».

Art. 7.

Nulla del resto è innovato alle disposizioni dei Regi decreti 7 gennaio 1926, n. 137, e 15 luglio 1926, n. 1337, nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 64. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 948.

REGIO DECRETO 3 aprile 1927, n. 668.

Delimitazione territoriale e regolamento dei rapporti tra il comune di Milano e quelli di Corsico e Buccinasco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2943, con cui le frazioni Ronchetto sul Naviglio e Lorenteggio furono distaccate rispettivamente dai comuni di Buccinasco e Corsico ed aggregate a quello di Milano;
Veduti i progetti di delimitazione dei confini tra il comune di Milano e quelli di Buccinasco e Corsico, predisposti in esecuzione del precitato decreto e vistati in data 9 giugno 1925 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Milano;
Veduto il verbale degli accordi conclusi fra i rappresentanti dei tre Comuni anzidetti in data 5 dicembre 1924;
Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Milano e Corsico, rispettivamente in data 15 dicembre 1924 e 7 gennaio 1925, nonchè la deliberazione 26 settembre 1926 del podestà di Buccinasco, approvate dal Prefetto il 22 gennaio 1927;
Veduta la deliberazione 28 dicembre 1925 del Consiglio provinciale di Milano;
Veduto il parere espresso dalla Giunta provinciale amministrativa nell'adunanza 19 maggio 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I confini fra il comune di Milano e quelli di Buccinasco e Corsico sono stabiliti in conformità delle piante planimetriche vistate in data 9 giugno 1925 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Milano.
Tali piante, vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, faranno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono approvati gli accordi conclusi fra i rappresentanti dei tre Comuni suddetti giusta verbale in data 5 dicembre 1924, salvo per la parte riflettente l'applicazione alle scuole della frazione Ronchetto delle disposizioni del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2723.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 68. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 949.

REGIO DECRETO 21 aprile 1927, n. 667.

Delimitazione dei confini tra i comuni di Campagnatico e Paganico (Grosseto).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 75, con cui le frazioni Civitella e Paganico del comune di Campagnatico, nonchè quelle componenti il comune di Pari giusta la legge 4 ottobre 1920, n. 1448, sono state costituite in unico Comune con capoluogo Paganico;
Veduto il progetto di delimitazione territoriale di tale Comune, predisposto di ufficio a cura del Prefetto di Grosseto e vistato dall'ingegnere capo di quell'ufficio del Genio civile;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini tra i comuni di Campagnatico e Paganico sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Grosseto.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 67. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 950.

REGIO DECRETO 21 aprile 1927, n. 658.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della torpediniera « 40-P. N. ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « 40-P. N. » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 58. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 951.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 662.

Erezione in ente morale del « Circolo giuridico » di Milano.

N. 662. R. decreto 28 aprile 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il « Circolo giuridico » di Milano viene eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1927.

Nomina dei presidenti delle Unioni locali miste dipendenti dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio

1926, n. 1130, l'art. 36, comma ultimo, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Unioni locali miste;

Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle nomine predette, con riserva di provvedere in seguito per le restanti nomine con successivo decreto;

Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie, e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Unioni locali miste dipendenti dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, di cui al seguente elenco:

1. Unione industriale fascista di Biella: gr. uff. Garbaccio Leone;
2. Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola: comm. Albertini Enrico;
3. Unione industriale fascista dell'Alto Milanese: commendatore Maderna Ottorino;
4. Unione industriale fascista del Gallaratese: gr. uff. Maino Alessandro.

Roma, addì 27 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1927.

Nomina dei segretari generali degli Uffici provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei segretari generali degli uffici provinciali dipendenti;

Ritenuto che possa per ora procedersi all'approvazione di una parte delle predette nomine, per la quale è stata già compiuta la prescritta istruttoria, con riserva di provvedere in seguito per le restanti nomine con successivo decreto;

Ritenuto che le nomine, cui il presente provvedimento si riferisce, siano avvenute con l'osservanza delle nomine statutarie e che le persone nominate rivestano i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei segretari generali degli uffici provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, di cui al seguente elenco:

1. Alessandria: Rocca Iadislao.
2. Aquila: Cocchi Romano.
3. Belluno: Bassi cav. rag. Luigi.
4. Bergamo: Capoferri cav. Pietro.
5. Bologna: Mezzetti dott. Nazzareno.
6. Cagliari: Aneris Gaetano.
7. Catania: Fossa cav. Davide.
8. Como: Clavenzani Ugo.
9. Cosenza: Abruzzini avv. Raffaele.
10. Cremona: Gerevini cav. Giuseppe.
11. Cuneo: Reggio Giovanni.
12. Ferrara: Ferri dott. Francesco.
13. Firenze: D'Eufemia ing. Angelo.
14. Fiume: Marassi Clemente.
15. Forlì: Gellini geom. Aurelio.
16. Genova: Barni dott. Ugo.
17. Girgenti: Palermo avv. Vito.
18. Grosseto: Finotello Gino.
19. Lucca: Scorza on. Carlo.
20. Messina: Barret Felice.
21. Milano: Giacomelli comm. Persindo.
22. Modena: Lay Vincenzo.
23. Novara: Malusardi Edoardo.
24. Palermo: Ciardi comm. Luigi.
25. Pola: Petronio Adriano.
26. Potenza: Berti Cesare Augusto.
27. Ravenna: Passaretti prof. Raffaele.
28. Reggio Calabria: Barbettani Ugo.
29. Reggio Emilia: Giordani Dante.
30. Roma: Bifani on. Antonino.
31. Salerno: Andriani Gino.
32. Sassari: Ascione Mario.
33. Taranto: Chiappelli Luigi.
34. Torino: Del Giudice Riccardo.
35. Trento: Liverani Augusto.
36. Trieste: Melchiori Melchiorre.
37. Venezia: Papini comm. Claudio.
38. Verona: Guarise Bruno.
39. Vercelli: Pagnone Carlo.
40. Zara: Serrentino Vincenzo.

Roma, addì 13 aprile 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1927.

Nomina dei presidenti delle Unioni provinciali miste dipendenti dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, penultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Unioni provinciali miste;

Ritenuto che si possa per ora procedere all'approvazione di una parte delle nomine predette, con riserva di provvedere in seguito per le restanti nomine con successivo decreto;

Ritenuto che le nomine di cui al presente decreto sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie, e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Unioni provinciali miste dipendenti dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, di cui al seguente elenco:

1. **Ancona**: on. Miliani G. Battista.
2. **Ascoli Piceno**: gr. uff. Merli Francesco.
3. **Avellino**: comm. Di Marzo Vito.
4. **Bari**: comm. Borrelli Francesco.
5. **Belluno**: Dalla Rossa Giovanni.
6. **Benevento**: gr. uff. Alberti Vincenzo.
7. **Bologna**: comm. Regazzoni Carlo.
8. **Brescia**: gr. uff. Togni Giulio.
9. **Campobasso**: comm. Del Prete Benedetto.
10. **Catanzaro**: comm. Braccini Giovanni.
11. **Como**: gr. uff. Stucchi Enrico.
12. **Cremona**: comm. Sperlari Carlo.
13. **Cuneo**: gr. uff. Burgo Luigi.
14. **Ferrara**: comm. Arlotti Emilio.
15. **Foggia**: cav. La Capria Cosimo.
16. **Forlì**: comm. Romanini Giovanni.
17. **Grosseto**: dott. Lotti Alfredo.
18. **Livorno**: comm. Liguori Pirro.
19. **Lucca**: comm. Casentini Andrea.
20. **Modena**: comm. Ferrari Luigi.
21. **Napoli**: gr. uff. Cutolo Teodoro.
22. **Novara**: on. Varzi Ercole.
23. **Padova**: comm. Poli Dante.
24. **Parma**: marchese Corradi Cervi Lupo.
25. **Pavia**: dott. Campiglio Angelo.
26. **Ravenna**: comm. Focaccia Giuseppe.
27. **Reggio Emilia**: gr. uff. Menada Giuseppe.
28. **Rovigo**: ing. Scarpari Mario.
29. **Salerno**: cav. Scaramella Matteo.
30. **Sondrio**: prof. Carini Azio.
31. **Teramo**: comm. Spinozzi Giovanni.
32. **Treviso**: avv. Braida Nicola.
33. **Udine**: ing. Fachini Carlo.
34. **Venezia**: gr. uff. Croce Alessandro.
35. **Verona**: cav. Galtarossa Antonio.
36. **Vicenza**: gr. uff. Cavazzi Giuseppe.

Roma, addì 13 aprile 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1927.
Autorizzazione alla Banca popolare di Valdinievole ad istituire un proprio ufficio nel Regio stabilimento del Tettuccio in Montecatini.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Valdinievole è autorizzata ad istituire un proprio ufficio di banca e di cambio, nei locali del Regio stabilimento del Tettuccio in Montecatini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1927.
Approvazione delle norme e delle tariffe per i lavoratori del porto di Siracusa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che stabilisce le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che autorizza l'istituzione di Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto l'art. 60 del proprio decreto 2 febbraio 1926 relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Siracusa;
Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale suddetto;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutorie le norme e le tariffe, allegate al presente decreto, che stabiliscono le mercedi dovute ai lavoratori del porto di Siracusa per le operazioni di carico, scarico, movimento e trasporto delle merci.
Qualsiasi variazione alle predette norme e tariffe dovrà essere approvata con successivo decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

Norme e tariffe per il lavoro nel porto di Siracusa.

Disposizioni generali per tutte le categorie di lavoratori.

Art. 1.

Tutte le operazioni che si compiono nell'ambito del porto per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci saranno eseguite, a norma del regolamento istitutivo dell'Ufficio del lavoro portuale approvato con decreto Ministeriale del 2 febbraio 1926, secondo le disposizioni del presente regolamento e quelle che di volta in volta potranno essere impartite dall'Ufficio del lavoro portuale.
L'orario di lavoro resta fissato come appresso:

a) dalle ore 6.30 alle ore 17 in inverno con l'interruzione di un'ora, dalle 8 alle 9, per la colazione, ed un'ora e mezza, dalle 12 alle 13.30, per il desinare;

b) dalle ore 6 alle 17 in estate con l'interruzione di un'ora, dalle 8 alle 9, per la colazione e di due ore, dalle 12 alle 14, per il desinare.

Il periodo invernale va dal 1° ottobre al 31 marzo e quello estivo dal 1° aprile al 30 settembre.

Art. 3.

Le richieste della mano d'opera dovranno essere indirizzate all'Ufficio del lavoro e fatte per iscritto. In caso di urgenza potranno essere fatte verbalmente o per telefono. Le richieste dovranno indicare: la nave, la qualità e quantità della merce da imbarco o da sbarcare, le disposizioni delle merci nelle diverse stive, il luogo di deposito delle merci, le mani e le squadre di operai ritenute necessarie, il numero degli uomini ai verricelli, i galleggianti e gli attrezzi occorrenti, il numero dei ponti da armare e tutte quelle altre indicazioni utili per il sollecito avviamento della mano d'opera al lavoro.

Il lavoro per i piroscafi sarà iniziato alle ore 6.30 nel periodo invernale ed alle 6 in quello estivo, quando la richiesta sia stata consegnata all'Ufficio del lavoro il giorno precedente, entro l'orario di lavoro; negli altri casi il lavoro sarà iniziato un'ora dopo il ricevimento della dichiarazione di prontezza, che potrà essere consegnata all'Ufficio, dopo che il piroscafo avrà finito di ormeggiarsi.

Il lavoro per i velieri sarà iniziato al primo orario quando la richiesta sia stata consegnata all'Ufficio e il veliero abbia finito di ormeggiarsi il giorno precedente entro l'orario di lavoro; negli altri casi sarà iniziato al secondo orario.

Art. 4.

Il lavoro compiuto in giorni festivi sarà retribuito con l'aumento del 50 per cento sulle tariffe ordinarie. Sono giorni festivi, oltre le domeniche, quelli considerati tali a tutti gli effetti civili dal calendario ufficiale.

Il lavoro compiuto fuori dell'orario normale sarà considerato straordinario e retribuito con l'aumento del 75 per cento sulle tariffe ordinarie, se compiuto negli intervalli di lavoro destinati ai pasti, con l'aumento del 100 per cento se compiuto prima o dopo dell'orario normale.

Art. 5.

Quando, contrariamente al preavviso, il lavoro non potrà iniziarsi per colpa dei lavoratori o per colpa dei datori di lavoro — esclusi i casi di forza maggiore — gli eventuali indennizzi alla parte danneggiata saranno determinati dall'Ufficio del lavoro.

Art. 6.

I lavoratori potranno richiedere il controllo del peso dichiarato dai datori di lavoro. Se il peso controllato corrisponderà al peso dichiarato le spese di pesatura andranno a carico dei lavoratori; se risulteranno invece delle differenze, le spese di pesatura andranno a carico dei datori di lavoro, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni comminate dal sopracitato decreto istitutivo dell'Ufficio del lavoro.

Art. 7.

L'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sarà a carico dei datori di lavoro.

Disposizioni speciali per i lavoratori appartenenti alla categoria « Scaricatori ».

Art. 8.

Gli scaricatori portuali adempiono nell'àmbito del porto ai lavori di facchinaggio, maneggio, imbragaggio e sbragaggio delle merci da banchina a sottoparanco, o da terra a barcaccia, e viceversa, ed al tiraggio e stivaggio del carbone.

Art. 9.

Gli scaricatori hanno l'obbligo di trasportare nei magazzini della dogana le merci soggette a vincolo doganale, di assistere alla pesatura all'entrata e di caricarle sui carri all'uopo approntati dal ricevitore della merce.

Art. 10.

La « giratina » dei vagoni alla stazione ferroviaria marittima verrà eseguita dagli scaricatori portuali con il compenso di L. 19 per vagone.

Art. 11.

Gli scaricatori dovranno provvedere, quando richiesti, alla « invagonatina » e « svagonatina » delle merci ed in tal caso saranno retribuiti con l'aumento del 25 per cento sulle tariffe ordinarie, eccettuate le voci che sono già comprensive del compenso per tale operazione.

Art. 12.

Il trasbordo diretto di merci da veliero a veliero sarà eseguito dagli scaricatori, quando ne siano richiesti, e compensato secondo le tariffe ordinarie.

Disposizioni speciali per i lavoratori appartenenti alla categoria « Barcaccieri ».

Art. 13.

I barcaccieri adempiono nell'àmbito del porto ai lavori di imbragaggio, sbragaggio, stivaggio, disistivaggio delle merci nei galleggianti e manovra dei galleggianti. Adempiono altresì alle funzioni di custodia delle merci depositate nei galleggianti stessi.

Art. 14.

I barcaccieri dovranno aver cura della merce in consegna e dovranno provvedere alla buona conservazione di essa coprendola con appositi copertoni, quando lo impiego di questi sia richiesto dalla natura e qualità della merce.

Art. 15.

Tutte le merci dovranno essere consegnate sulle barcaccie. La spesa della biga sarà sostenuta dal caricatore. Le frazioni di quintale saranno conteggiate di 50 in 50 chilogrammi e quelle di tonnellata di 100 in 100 chilogrammi.

Art. 16.

La sosta delle merci sulle barcaccie decorre 24 ore dopo lo imbarco e sarà compensata in ragione di L. 25 al giorno per barcaccia con l'uso dei copertoni, e di L. 15 senza l'uso dei copertoni.

Art. 17.

I barcaccieri dovranno provvedere alla guardiania delle merci depositate sulle barcaccie, con il compenso di L. 40 ogni 24 ore fino a quattro barcaccie, ormeggiate nella stessa località. I caricatori o i ricevitori di un intero carico che trovisi depositato in barcaccia, hanno facoltà di rinunciare alla guardiania, ma in tal caso dovranno assumere per loro conto, la custodia delle merci depositate, esonerando i barcaccieri da ogni responsabilità, con dichiarazione da farsi nell'Ufficio del lavoro.

Art. 18.

Le barcaccie con intere partite di merce da sottobordo (qualunque sia il punto di ancoraggio della nave) dovranno essere trasportate a scaricare in qualunque posto delle banchine del porto, senza aumento di tariffa. Quando una partita di merce già trasportata a scaricare ad una banchina dovrà successivamente essere portata a sbarcare in altra banchina, si applicherà un aumento del 10 per cento sulla ordinaria tariffa, a meno che il movimento non sia stato ordinato dalla Capitaneria di porto.

Art. 19.

Per le operazioni di trasbordo da nave a nave a mezzo barcaccie la tariffa di sbarco viene aumentata del 30 per cento.

Disposizioni speciali per i lavoratori appartenenti alla categoria « Stivatori ».

Art. 20.

Gli stivatori adempiono allo stivaggio e distivaggio delle merci (escluso il carbone) ed alla manovra dei verricelli.

Art. 21.

Il maneggio delle merci nella stessa stiva, lo stivaggio e il disistivaggio di merci da locali chiusi e non serviti da verricelli, sarà compensato con l'aumento del 100 per cento sulle tariffe ordinarie.

Art. 22.

La paga giornaliera degli uomini addetti ai verricelli è di L. 30. Se il piroscafo dispone di doppio verricello, in modo che uno serve a sollevare l'imbragata e l'altro a manovrare l'ostino, il compenso spetta solamente al verricellista addetto al sollevamento dell'imbragata.

Art. 23.

La preparazione dei ponti deve essere eseguita (esclusi i piroscafi carichi di carbone) dagli stivatori e sarà così compensata dal ricevitore o speditore:

per il primo ponte . . . . L. 50
per gli altri ponti, ciascuno . . . . . . » 25

NORME E TARIFFE PER LE MERCI PRINCIPALI.

Asfalto.

Art. 24.

La caricazione dell'asfalto in roccia, in sacchi o in forme, sui piroscafi dovrà essere fatta in ragione di 500 tonnellate per giorno lavorativo, purchè lo imbarco possa effettuarsi contemporaneamente in più di una stiva ed il piroscafo abbia i mezzi per ricevere tale quantitativo, che dovrà essere mantenuto per ogni piroscafo, anche quando carichino contemporaneamente asfalto tre piroscafi. La caricazione del l'asfalto in detriti o scaglie dovrà essere fatta, alle stesse condizioni, in ragione di 300 tonnellate per giorno lavorativo.

Art. 25.

I quantitativi giornalieri indicati nell'articolo precedente dovranno essere parimenti mantenuti quando, essendo stato dato il preavviso di caricazione all'Ufficio del lavoro il giorno precedente, entro l'orario lavorativo, il piroscafo sarà pronto a ricevere entro le ore nove. Quando, contrariamente al preavviso, il lavoro non potrà iniziarsi o, se iniziato, dovrà essere interrotto e ciò per il mancato arrivo del piroscafo o per altra causa dipendente dal caricatore, le maestranze avranno diritto ad un adeguato indennizzo, che sarà determinato di volta in volta dall'Ufficio del lavoro.

Art. 26.

Le operazioni di imbarco consistenti nella caricazione dello asfalto sulle barcaccie, e da queste sui piroscafi, e nello stivaggio, saranno compensate complessivamente in ragione di L. 10 per ogni tonnellata di Kg. 1000; di tale somma L. 4.30 saranno a carico della nave e L. 5.70 dello speditore e saranno così ripartite tra i lavoratori: L. 5.50 agli scaricatori, L. 2.50 ai barcaccieri e L. 2 agli stivatori. Non va compreso nel prezzo suindicato il compenso per la preparazione dei ponti e per l'affitto delle coffe e delle reti.

Art. 27.

Per lo imbarco dell'asfalto in detriti o scaglie il caricatore corrisponderà un maggiore compenso di L. 0.75 a tonnellata.

Art. 28.

Per lo imbarco dell'asfalto in forme sui piroscafi sovvenzionati il compenso di L. 5.70, dovuto dal caricatore, sarà aumentato di L. 0.65, in modo che ai barcaccieri saranno corrisposte L. 3.15 per tonnellata, fermo restando il compenso stabilito per le altre categorie (L. 5.50 agli scaricatori e L. 2 agli stivatori).

Art. 29.

La caricazione dell'asfalto sui velieri verrà eseguita dagli scaricatori in ragione di tonn. 200 per giorno lavorativo e con il compenso di L. 6.60 a tonnellata.

Art. 30.

Nell'imbarco dell'asfalto sarà considerato lavoro straordinario per i verricellisti, quello compiuto dopo le ore 17, solo nel caso che la nave non sia pronta a ricevere alle ore 6 d'estate ed alle ore 6.30 d'inverno.

Carboni fossili.

Art. 31.

La discarica del carbone sarà eseguita in ragione di tonnellate 600 per giorno lavorativo, quando trattasi di carichi qui destinati di non meno di 3000 tonnellate e con piroscafi che scaricano da quattro boccaporti; in ragione di 500 tonnellate per carichi da 1500 a 3000 tonnellate; e di 400 tonnellate per carichi inferiori a 1500 tonnellate, semprechè il piroscafo abbia 4 boccaporti.

Il lavoro della discarica del carbone dovrà essere iniziato al secondo orario di lavoro quando il preavviso (lettera di prontezza) sarà stato consegnato all'Ufficio del lavoro nel giorno precedente o lo stesso giorno non più tardi delle ore otto. Quando il preavviso sarà consegnato all'Ufficio del lavoro dopo le ore otto, ma prima di mezzogiorno, il lavoro dovrà essere iniziato al primo orario del giorno successivo. Per i piroscafi con carico di carbone la lettera di prontezza non potrà essere consegnata all'Ufficio, se non dopo che il piroscafo avrà finito di ormeggiarsi ed ottenuta la libera pratica. Tutti gli arnesi necessari per lo sbarco dei carboni (ad eccezione delle bascule e delle fallacche) saranno forniti dagli scaricatori. Anche l'assicurazione contro gli infortuni resta a carico degli scaricatori.

Il lavoro di sbarco, imbarco e maneggio carbone sarà compensato con la seguente tariffa:

Per i piroscafi:

tiraggio compreso l'uso dei cofani, pale, zappe, ganci ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, L. 5 a tonnellata;

sbarco ed accatastamento sulle banchine o su piatta, L. 10.25 a tonnellata;

pesatura a bordo, se richiesta, L. 2 a tonnellata.

Quando il fronte di sbarco è occupato da una massa al di sopra della quale gli scaricatori non possono passare e siano obbligati a girare a tergo della massa esistente per accatastare o mettere sui carri il carbone sbarcato, sarà corrisposto il compenso straordinario di L. 1.75 a tonnellata.

Imbarco da banchina a piatta, L. 9 a tonnellata.

Sbarco da piatta a banchina, L. 10 a tonnellata.

Per lo sbarco dei carboni in mattonelle il compenso suindicato verrà aumentato del 15 per cento; in tale compenso resta compreso quello per la formazione dei « muri » a sostegno delle masse.

Preparazione dei ponti per lo scarico di un piroscafo con intero carico di carbone, L. 200.

Per velieri:

sbarco da veliero su carri, L. 7.50 a tonnellata;

sbarco ed accatastamento sulle banchine od imbarco (compreso ammassamento, incassatura e pesatura), L. 9 a tonnellata;

pesatura a bordo se richiesta, L. 2 a tonnellata.

Per i velieri, i lavoratori portuali dovranno caricare o scaricare tonnellate 80 di carbone per giorno lavorativo. Per il carico e scarico dei carboni dei velieri gli scaricatori dovranno fornire solamente le coffe.

Per lo smassamento, pesatura e messa sui veicoli, L. 8.50 a tonnellata.

Per il bunkeraggio dei piroscafi l'imbarco del carbone dovrà essere eseguito in ragione di tonnellate 250 per giorno lavorativo.

Bunkeraggio da depositi a piroscafi (bunkers d'ambo i lati), compresi smassamento, pesatura ed imbarco, L. 14 a tonnellata.

Bunkeraggio a mezzo galleggianti:

ai barcaccieri;

trasporto dai depositi a sottobordo, presa dalle barcaccie ed immissione nei bunckers, L. 10 a tonnellata;

agli scaricatori:

per imbarco dal deposito sulle piatte, compreso smassamento e pesatura, L. 9 a tonnellata;

stivaggio del carbone nei bunkers, quando richiesto, L. 3 a tonnellata;

Preparazione dei ponti per bunkeraggio:

per un sol ponte, L. 50 a tonnellata;

per ogni ponte in più, L. 25 a tonnellata.

Legname.

Art. 32.

La discarica del legname dai piroscafi sarà eseguita in ragione di tonn. 75 al giorno, per ogni boccaporto o ponte, per il legname e travatura da filo; in ragione di tonn. 60 per travatura non da filo; ed in ragione di tonn. 55 per legname da costruzione di dimensioni eccedenti le normali.

La discarica del legname dai velieri sarà eseguita in ragione di tonn. 40 al giorno, qualunque sia il numero dei boccaporti.

Piroscafi:

Tiraggio, L. 4 a tonnellata.

Scaricatori:

sbarco ed imbarco diretto da piroscafo a banchina, L. 10 a tonnellata;

sbarco ed imbarco da piatta, L. 10 a tonnellata.

Barcaccieri:

sbarco ed imbarco su piatta, L. 6 a tonnellata.

Quando le barcaccie sono usate semplicemente come piattaforma dalla parte di terra, L. 3.75 a tonnellata.

Per partite di legname inferiori alle 25 tonnellate il compenso per lo sbarco spettante ai barcaccieri, è di L. 11 a tonn., oltre il compenso per guardiania, che sarà dovuto fino a consegna effettuata, anche se il legname sarà stato sbarcato e depositato in banchina.

Velieri:

Agli scaricatori per sbarco ed imbarco, L. 8.80 a tonnellata.

Operazioni del legname a terra:

Maneggio del legname in banchina, compreso immagazzinamento, L. 10 a tonnellata.

I cavalletti occorrenti per la discarica del legname saranno forniti e messi a posto dagli stivatori con il compenso complessivo di L. 25 per tutto il tempo che resteranno impiegati a bordo.

Grano.

Art. 33.

Per la discarica del grano dai piroscafi e dai velieri i lavoratori hanno l'obbligo di sbarcare tutta la quantità che la nave può consegnare.

Piroscafi:

Tiraggio, L. 4 a tonnellata.

Sbarco a mezzo barcaccie usate come pontili o da barcaccia:

agli scaricatori, L. 10 a tonnellata;

ai barcaccieri:

sbarco dalla parte di terra, L. 2.10 a tonnellata;

sbarco dalla parte di fuori, L. 3.60 a tonnellata.

Pesatura, se fatta a bordo, L. 2 a tonnellata,

se fatta in banchina, L. 3 a tonnellata.

Velieri:

Scaricatori, L. 7.50 a tonnellata.

Cemento.

Art. 34.

Il cemento dovrà essere sbarcato dai piroscafi in ragione di tonn. 100 al giorno per boccaporto e dai velieri in ragione di tonn. 60 per ogni giorno, qualunque sia il numero dei boccaporti.

Piroscafi:

Tiraggio, L. 3.60 a tonnellata.

Sbarco da piroscafi affiancati:

agli scaricatori per lo sbarco in banchina o sui carri, L. 7 a tonnellata.

Sbarco a mezzo barcaccie:

agli scaricatori, L. 6 a tonnellata;

ai barcaccieri, L. 6 a tonnellata.

Velieri:

Scaricatori, L. 5.50 a tonnellata.

Operazioni a terra:

Maneggio del cemento da banchina a vagone o a carro, L 2 a tonnellata.

Lo sbarco della calce idraulica verrà compensato con la tariffa del cemento, aumentata del 15 per cento.

Pozzolana.

Art. 35.

La discarica della pozzolana sarà eseguita dai piroscafi in ragione di 100 tonnellate al giorno per ogni boccaporto e dai velieri in ragione di 40 tonnellate fino a 150 tonn. di portata, e di 60 tonnellate per velieri di maggiore portata.

Piroscafi:

Tiraggio, L. 3 a tonnellata.

Sbarco da piroscafi affiancati:

agli scaricatori per lo sbarco sui carretti o vagoni o in banchina, L. 6 a tonnellata.

Velieri:

Scaricatori, L. 4.50 a tonnellata.

Per l'uso delle coste, se richiesto, sarà corrisposto un supplemento di 0.75 a tonnellata.

Il compenso ai lavoratori dovrà essere pagato in base all'effettiva quantità sbarcata quando sarà effettuato lo scandaglio, che, in ogni caso, dovrà esser fatto in contraddittorio dei lavoratori.

Non effettuandosi lo scandaglio, il pagamento dovrà essere fatto in base al peso di polizza con l'abbuono del 2 per cento sia per velieri che per piroscafi.

Carrube.

Art. 36.

La caricazione delle carrube sarà eseguita in ragione di 30 tonnellate per giorno lavorativo per velieri di portata inferiore a 100 tonn. ed in ragione di 35 tonnellate al giorno per velieri di portata maggiore.

Piroscafi:

stivaggio delle carrube in sacchi o alla rinfusa, L. 3.80 a tonnellata.

Scaricatori:

imbarco diretto da banchina o da carri, L. 10.50 a tonnellata;

imbarco da banchina o da carri a barcaccia, L. 7.50 a tonnellata.

Barcaccieri:

trasporto a mezzo barcaccia da banchina a sottoparanco, L. 8 a tonnellata.

Pesatura, se richiesta, L. 1 a tonnellata.

Velieri:

Scaricatori:

carrube in sacchi od alla rinfusa da vagone a bordo (compresa svagonatina), L. 8.50 a tonnellata;

da banchina o da carro a bordo, L. 5.75 a tonnellata.

Concimi chimici.

Art. 37.

La discarica dei concimi chimici sarà eseguita in ragione di 75 tonnellate al giorno per ogni boccaporto dai piroscafi ed in ragione di 60 tonn. al giorno, qualunque sia il numero dei boccaporti, dai velieri.

Tiraggio, L. 5.50 a tonnellata.

Scaricatori:

sbarco da veliero o da piroscafo (compresa invagonatina e giratina vagoni), L. 8 a tonnellata.

Roma, 22 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

Tariffe per le merci varie (velieri e motovelieri).

Merce	Unità		Tariffa
Calce	tonn.	L.	6.60
Carbone Coke	»	»	7 —
Carbone vegetale	»	»	6.50
Carta-paglia in balle e carta imballag.	»	»	12 —
Citrato di calce a fusto	»	»	2.60
Doghe per bottai	»	»	7.80
Ferro	»	»	12 —
(Maneggio del ferro da terra a carro, se richiesto, L. 6 a tonnellata).			
Fieno e paglia in balle	»	»	15 —
Formaggio, cereali, legumi ed altri generi in saccheria	»	»	10 —
Frutta fresca, secca, verdura ed agrumi in ceste:			
per cesta da Kg. 50 in su	ognuna	L.	0.70
per cesta sino a Kg. 50	»	»	0.45
Gesso e talco	tonn.	L.	5.70
Gesso in blocchi	»	»	6.50
Gusci di mandorle	»	»	7 —
Legname da ardere	»	»	7 —
Legname da costruzione navale	»	»	12.50
Liquori, vino, birra in cassa	»	»	15 —
Lolla di riso in sacchi	»	»	10 —
Mandorle in cassa	»	»	12 —
Marmi greggi	»	»	12 —
Masserizie ed effetti teatrali	»	»	3.50
Mattoni di cemento e mattonacci	»	»	6 —
Merce in genere	»	»	15 —
Olio al solfuro:			
In fusti da 200 Kg. circa	ognuno	L.	0.80
Pelli fresche, secche e conciate	tonn.	L.	14 —
Pietra da taglio	»	»	5 —
Pietra in blocchi	»	»	4.20
Pietra da calce:			
Con canaloni	»	»	3 —
Senza canaloni	»	»	3.50
Pietra lava	»	»	5.25
Pollame in genere (in casse o ceste)	ognuna	L.	1.50
Sabbia e ghiaia (1)	tonn.	L.	3.40
Salato e scorza in botti:			
In fusti	ognuno	L.	1.30
In ½ pipe	»	»	0.90
Sale marino	tonn.	L.	7 —
Sansa	»	»	7 —
Sansa, comprese svagonatina e insaccatina	»	»	8.10
Soda e silicato di soda	»	»	10 —
Terre cotte d'uso comune in gabbia o alla rinfusa	»	»	17 —
Tubi di grès	»	»	9.50
Tubi di ferro e di ghisa	»	»	11.50
Vino, olio, olive, liquori in fusti	»	»	7 —
Zolfo in sacchi	»	»	8.50

(1) Anche per i velieri superiori alle 25 tonn. di stazza netta, la sabbia e la ghiaia ed altri materiali terrosi potranno essere sbarcati dall'equipaggio, quando saranno reimpiegati come zavorra.

N.B. — I compensi di cui sopra sono quelli dovuti ai lavoratori della categoria scaricatori, per le operazioni da sotto paranco a banchina (o carro) e viceversa. I compensi dovuti ai lavoratori della categoria stivatori, impiegati nello stivaggio e disistivaggio delle merci a bordo di velieri o motovelieri di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, ed anche di stazza inferiore, quando l'opera degli stivatori venga richiesta, sono quelli contemplati dalla tariffa piroscafi.

Roma, 22 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

TARIFFE PER LE MERCI VARIE (Piroscafi).

Numero	MERCI	Scaricatori – Sbarco – In dogana	Scaricatori – Sbarco – In banchina	Scaricatori – Imbarco		Barcaccieri – Imbarco o sbarco		Stivatori – Stivaggio o disistivaggio		Note
		Lire	Lire		Lire		Lire		Lire	
1	Acido solforico ed altri acidi	quintale 2.90	quintale 1.70	quintale	1.70	quintale	5 —	tonnellate	3.50	(1) Per casse piccole s'intendono quelle che non superano 20 kg.
2	Acque minerali, gassose, vini, liquori e birra in casse	» 2.60	» 1.50	»	1.50	cassa grande (1) ognuna » piccola »	1.20 0.60	»	4 —	
3	Amido e colla vegetale	» 2.60	» 1.50	»	1.50	quintale	4 —	»	3.50	
4	Arance e limoni in casse	—	—	ogni cassa uso Londra ogni » box ogni mezza cassa	0.60 0.40 0.20	ognuna partite sup. a 100 casse ognuna partite inf. a 100 casse ognuna mezza cassa	0.25 0.35 0.15	ogni cassa Londra ogni » box ogni mezza cassa	0.45 0.30 0.15	
5	Arance e limoni in botti	—	—	ogni botte grande ogni mezza botte	2 — 1.10	ognuna in fusti ognuna in bottacci	2.50 1.50	tonnellata	4 —	
6	Automobili	ognuna 150 —	ognuna 90 —	ognuna	90 —	ogni automobile ogni autocarro	85 — 55 —	ognuna	50 —	Le automobili in casse saranno considerate come macchinario.
7	Barche	—	—	—		—		»	25 —	
8	Biciclette anche con motore	ognuna 7.50	ognuna 5 —	ognuna	5 —	ognuna	5 —	»	2.50	
9	Bombole di ferro	quintale 2.50	quintale 1.80	quintale	1.80	ognuna grande ognuna media ognuna piccola	3 — 2 — 1 —	tonnellata	3.50	
10	Botti salato e scorza	—	—	ogni (2) fusto grande ogni (2) mezzo fusto	1.75 1.25	ogni (2) fusto grande ogni (2) mezzo fusto	2.20 1.65	ogni fusto ogni mezzo fusto	2.25 1.50	(2) Quando l'imbarco avverrà alla banchina del molo S. Antonio la tariffa sarà aumentata del 50 %.
11	Botti vuote vecchie e nuove di legno o di ferro	ognuna 1.10	ognuna 0.75	ognuna	0.75	ognuna botte ognuna mezza botte	1.30 0.80	ognuna	0.30	

Numero	MERCI	Scaricatori – Sbarco – In dogana	Scaricatori – Sbarco – In banchina	Scaricatori – Imbarco	Barcaccioleri – Imbarco o sbarco	Stivatori – Stivaggio o disistivaggio	Note
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
12	Bovi	...	ognuno 8 —	ognuno 8 —	ognuno 11 —	ognuno 5 —	
13	Box vuoti	...	» 5 —	» 5 —	» 5 —	» 5 —	
14	Canapa, lino, altri vegetali filamentosi, cotone e juta	quintale 2.70	quintale 1.60	quintale 1.60	quintale 1.50	tonnellata 3.50	
15	Carbone vegetale o minerale in sacchi	—	» 1.50	» 1.50	» 1.30	» 3.50	
16	Carbonati, solfati, nitrati, silicati, cloruro di calce, potassio, paraffina, ceresina e stearina	quintale 2.70	» 1.60	» 1.60	» 1.50	» 3.50	
17	Carburo di calcio	» 2.50	» 1.50	» 1.50	ogni cagnone 1 —	» 3.50	
18	Carri e vetture comuni	ognuna 18 —	ognuna 11 —	ognuna 11 —	ognuna { a 2 ruote 10 — / a 4 ruote 18 — }	ognuna { a 2 ruote 10 — / a 4 ruote 20 — }	
19	Carte da imballaggio e da parato	quintale 3 —	quintale 1.75	quintale 1.75	quintale 1.25	tonnellate 3.50	
20	Casse vuote in genere	ognuna 1 —	ognuna 0.60	ognuna 0.60	ognuna 1 —	ognuna 0.20	
21	Catrame vegetale, gomme e resine	quintale 1.80	quintale 1.20	quintale 1.20	quintale 1.10	tonnellata 3.50	
22	Cavalli in box e senza		ognuno 8 —	ognuno 8 —	ognuno { con box 19 — / senza box 14.50 }	ognuno { con box 7 — / senza box 5 — }	
23	Citrato di calce in fusti	—	» 4 —	» 4 —	» 4.60	» 3 —	
24	Coloniali e droghe in sacchi	quintale 2.50	quintale 1.50	quintale 1.50	quintale 2 —	tonnellata 4 —	
25	Coloniali e droghe in casse	» 3.75	» 2.25	» 2.25	» 2 —	» 4 —	
26	Crine vegetale, cordame, ecc.	» 2.30	» 1.50	» 1.50	» 4 —	» 3.50	
27	Crusca	» 2.30	» 1.30	» 1.30	» 1.10	» 7 —	
28	Effetti teatrali	» 4.40	» 4.40	» 4.40	» 3 —	» 6 —	

Numero	MERCI	Scaricatori – Sbarco – In dogana	Lire	Scaricatori – Sbarco – In banchina	Lire	Scaricatori – Imbarco	Lire	Barcaccieri – Imbarco o sbarco	Lire	Stivatori – Stivaggio o disistivaggio	Lire	Note
29	Ferro da vapore a banchina (1)		—	quintale	1.70	quintale	1.70		—	tonnellata	4.40	(1) Maneggio dalla banchina sui vagoni o carretti lire 7 a tonnellata.
30	Ferro ed acciaio in lamiere, rotaie e tubi	quintale	2.25	»	1.60	»	1,60	quintale	1.10	»	6 —	
31	Ferro zincato e stagnato lavorato, ghisa lavorata	»	3 —	»	2 —	»	2 —	»	1.10	»	4.40	
32	Filati in genere	»	3.10	»	1.90	»	1.90	»	1.50	»	3.50	
33	Formaggio in sacchi, casse o fusti	»	1.80	»	1.20	»	1.20	» (2)	2.60	»	4 —	(2) Formaggio da tavola in zangole e zangolette, cestini e legaggi a L. 5.50 al quintale.
34	Frutta fresca, secca, ortaggi in ceste	»	2.30	»	1.40	»	1.40	»	1.10	»	4 —	
35	Fucili, pistole e rivoltelle	»	5.30	»	3.10	»	3.10	»	1.10	»	3.50	
36	Gesso e calce	»	2.25	»	1.35	»	1.35	»	0.90	»	3.50	
37	Ghiaccio (anche fuori orario)	»	—	»	3 —	»	3 —	»	3 —	»	3.50	
38	Ghisa alla rinfusa	»	2 —	»	1.40	»	1.40	»	1.10	»	3.50	
39	Giunchi e vimini anche lavorati	»	2 —	»	1.10	»	1.10	»	1 —	»	3.50	
40	Granaglie, farina, riso, cereali e legumi in sacchi (3)	»	2 —	»	1.25	»	1.25	»	0.90	»	4 —	(3) Per l'imbarco diretto da banchina a vapore L. 14 a tonnellata.
41	Lana naturale e cascami	»	2.70	»	1.60	»	1.60	»	1.50	»	3.50	
42	Laterizi, tegole, mattoni, lavori di terra cotta e grès	»	2.60	»	1.50	»	1.50	»	2 —	»	3.50	

Numero	MERCI	Scaricatori — Sbarco — In dogana	Scaricatori — Sbarco — In banchina	Scaricatori — Imbarco	Barcaccieri — Imbarco o sbarco	Stivatori — Stivaggio o disistivaggio	Note
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
43	Legname da costruzione navale	quintale 2.50	quintale 1.40	quintale 1.40	quintale (4) 1.50	tonnellata 4 —	(4) Le voci nn. 43 e 44 per la categoria barcaccieri sono applicabili soltanto a piccole partite di legname che s'imbarcano o sbarcano da piroscafi con carico di merce generale.
44	Legname in tronchi superiori a 200 kg. . . .	» 2.50	» 1.40	» 1.40	» (4) 2 —	» 5.50	
45	Legno da ebanisti in fogli e lavorato.	» 3 —	» 2 —	» 2 —	» 1.10	» 3.50	
46	Legno e radica per tinta o concia	» 2.70	» 1.60	» 1.60	» 1.10	» 3.50	
47	Macchine da cucire e loro parti	» 3 —	» 2 —	» 2 —	ognuna 2 —	» 3.50	
48	Macchine e parti staccate di macchina	» 2.70	» 1.60	» 1.60	quintale 1.50	» 4 —	
49	Macchinari da 150 kg. a 500.	—	» 9 —	» 9 —	» 1.80	» 4 —	
50	Macchinari superiori a 500 kg.	—	» 12 —	» 12 —	» 2 —	» 7 —	
51	Maiali	—	ognuno 4.50	ognuno 4.50	ognuno 3.30	ognuno 2.50	
52	Mandorle in casse o sacchi	—	quintale 1.80	quintale 1.80	quintale 1.80	tonnellata 3.50	
53	Mattonelle in cassa o in gabbia	—	» 1 —	» 1 —	» 1 —	» 3.50	
54	Marmi o pietre lavorate.	quintale 3.50	» 2.10	» 2.10	» 1 —	» 3.50	
55	Mercerie	» 5.50	» 3.25	» 3.25	» 1.50	» 5 —	
56	Merce in genere non classificata	» 2.60	» 1.80	» 1.80	» 1.20	» 4 —	
57	Miele in fusti o casse. .	—	» 1 —	» 1 —	» 0.90	» 3.50	

Numero	MERCI	Scaricatori				Barcaccieri		Stivatori		Note
		Sbarco		Imbarco		Imbarco o sbarco		Stivaggio o disistivaggio		
		In dogana	In banchina							
		Lire	Lire		Lire		Lire		Lire	
58	Mobili usati e masserizie (1)	quintale 5.20	quintale 3 —	quintale	3 —	quintale	3 —	quintale	7 —	(1) Ai mobili e alle masserizie provenienti o dirette in Libia sarà applicabile la riduzione del 10 % sulla tariffa ordinaria.
59	Motocicli	ognuno 20 —	ognuno 12 —	ognuno	12 —	ognuno	7 —	ognuno	3.50	
60	Oggetti di collezione	quintale 5.60	quintale 3.50	quintale	3.50	quintale	2.50	tonnellata	5 —	
61	Olii lubrificanti e combustibili	» 2.10	» 1.50	»	1.50	»	1 —	»	4 —	
62	Paglia e fieno in balle pressate	» 1.80	» 1.50	»	1.50	ognuna	0.70	ognuna	0.50	
63	Pecore, capre, agnelli e simili	—	ognuno 3.50	ognuno	3.50	»	3.30	»	2.50	
64	Pelli fresche, secche e conciate	quintale 3.30	quintale 1.90	quintale	1.90	quintale	5 —	tonnellata	4 —	
65	Pesce fresco (dal treno direttamente al piroscafo)	—	» (1) 5 —	— (1)	5 —	—		»	5 —	(1) Per spedizioni inferiori a 60 kg. sarà sempre pagato un minimo di L. 3 ed in ogni caso farà fede il peso della ferrovia.
66	Pesci secchi ed affumicati	» 2.60	» 1.60	»	1.60	quintale	1.10	»	3.50	
67	Petrolio e benzina in latte	» 2.60	» 1.50	»	1.50	»	1.30	»	4 —	
68	Piante vive in casse	—	» 2.20	»	2.20	»	3 —	»	5 —	
69	Piante in ceste o a colli	—	a collo 1 —	a collo	1 —	a collo	1.80	»	5 —	
70	Pianoforti	ognuno 45 —	ognuno 25 —	ognuno	25 —	ognuno	30 —	ognuno	15 —	
71	Pietra grezza in blocchi sino a 100 kg.	—	quintale 0.50	quintale	0.50	quintale	0.80	tonnellata	4.50	

Numero	MERCI	Scaricatori – Sbarco – In dogana		Scaricatori – Sbarco – In banchina		Scaricatori – Imbarco		Barcaccoleri – Imbarco o sbarco		Stivatori – Stivaggio o disistivaggio		Note
			Lire		Lire		Lire		Lire		Lire	
72	Pietra grezza in blocchi superiori a 100 kg.		—	quintale	101 —	quintale	1 —	quintale (1)	0.80	tonnellata	4.50	(1) Per blocchi superiori ai 500 kg. L. 10 al blocco.
73	Pietra grezza da banchina a vapore		—	»	0.60	»	0.60			»	4.50	
74	Pomodoro in conserva, in casse o in fusti		—	»	1.75	»	1.75	quintale	1.85	»	3.50	
75	Porcellane, vetrerie, lastre di vetro, cristalli, terraglie	quintale	3.50	»	2.10	»	2.10	»	4.40	»	4 —	
76	Potassa e soda caustica	»	1.90	»	1.10	»	1.10	»	1.10	»	3.50	
77	Prodotti alimentari in casse o in fusti (salumi, pesci, lardo ed altri generi conservati)	»	2.80	»	2.50	»	2.50	»	4 —	»	3.50	
78	Prodotti esplodenti	»	5.50	»	3.25	»	3.25	»	1.30	»	4.50	
79	Prodotti medicinali e chimici	»	4.50	»	2.50	»	2.50	»	5.50	»	3.50	
80	Profumeria e saponi profumati	»	5.50	»	3.30	»	3.30	»	2 —	»	4 —	
81	Sapone comune in casse o in sacchi	»	1.90	»	1.10	»	1.10	»	1.45	»	3.50	
82	Soda e silicato di soda		—	»	1 —	»	1 —	»	1.10	»	3.50	
83	Specchi in gabbia	quintale	3.50	»	2.20	»	2.20	»	5.50	»	4 —	
84	Spugne	»	5.20	»	3 —	»	3 —	»	2.50	»	6 —	
85	Strumenti musicali	»	3.50	»	2.10	»	2.10	»	3 —	»	3.50	
86	Strutto e burro	»	2.80	»	1.70	»	1.70	»	2.60	»	3.50	
87	Sughero		—	»	4 —	»	4 —	»	2.50	»	8 —	
88	Tabacchi greggi e lavorati e fiammiferi	quintale	2.50	»	1.50	»	1.50	a cassa o balla	2.75	»	4 —	
89	Terre colorate, vernici, lucido per scarpe	»	2.60	»	1.50	»	1.50	quintale	2 —	»	3.50	

Numero	MERCI	Scaricatori – Sbarco – In dogana	Scaricatori – Sbarco – In banchina	Scaricatori – Imbarco		Barcaccieri – Imbarco o sbarco		Stivatori – Stivaggio o disistivaggio		Note
		Lire	Lire		Lire		Lire		Lire	
90	Tessuti di lino, cotone, lana e seta	quintale 3.25	quintale 2 —	quintale	2 —	quintale	3.30	tonnellata	3.50	
91	Tessuti e sacchi di juta .	» 2.75	» 1.60	»	1.60	» { pressati 1.65 / non pressati 2.75		»	3.50	
92	Trattrici	ognuna 100 —	ognuna 70 —	ognuna	70 —	ognuna	50 —	ognuna	25 —	
93	Uova e pollame	quintale 2.70	quintale 1.70	quintale	1.70	quintale	2.60	tonnellata	6 —	
94	Verdure, ortaggi, patate, cipolle in ceste, in fusti e in sacchi	» 2.30	» 1.40	»	1.40	»	1.50	»	4 —	
95	Vino, olî, olive, liquori, liquidi in genere in fusti	» 2.50	» 1 —	»	1 —	»	1 —	»	4 —	
96	Zolfi e concimi chimici .	» 1.75	» 1 —	»	1 —	»	1.10	»	5.50	

N. B. — Tutte le altre merci non specificatamente previste saranno considerate e compensate secondo la voce « Merce in genere non classificata ».

DISPOSIZIONI PER LE MERCI SOGGETTE A VINCOLO DOGANALE.

Per le merci soggette a vincolo doganale il ricevitore, qualora richieda la pesatura all'uscita della merce dal magazzino doganale, dovrà corrispondere un aumento di L. 0.30 a collo. Per i colli che superano il peso di 150 kg. (escluso il fustame) e sino a 400 kg. si applicherà l'aumento del 50 % sulla tariffa ordinaria. Per i singoli colli il pagamento sarà fatto in base ad un minimo di 50 kg. Per i colli pesanti fino a 500 kg. le frazioni di peso saranno arrotondate di 50 in 50 kg. Per quelli che superano i 500 kg. di 100 in 100 kg.

Per le merci estere soggette a sdoganamento entro la dogana centrale si applicherà l'aumento del 25 % sulla tariffa ordinaria. Se la merce depositata in dogana sarà ritirata dopo 15 giorni dal giorno del deposito i prezzi di tariffa saranno aumentati del 25 %.

Le suddette disposizioni, relative alle merci soggette a vincolo doganale, sono applicabili soltanto alla tariffa degli scaricatori.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1927.

Estensione a tutto il territorio della provincia di Pisa della facoltà concessa, con decreto Ministeriale 7 gennaio 1927, al Comizio agrario di Pisa di costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1927, Anno V, registrato alla Corte dei conti il 15 stesso mese col quale il Comizio agrario di Pisa veniva autorizzato a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni alle disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, circa la preparazione ed il commercio dei concimi, degli anticrittogamici e delle sementi, ed a fare prelevare campioni, limitatamente al territorio dei comuni facenti parte dell'ex circondario di Pisa;

Ritenuta l'opportunità di estendere l'esercizio di tali facoltà nei confronti della vigilanza per le dette infrazioni in tutto il territorio della provincia di Pisa.

Decreta:

Le facoltà concesse al Comizio agrario di Pisa in dipendenza del decreto Ministeriale 7 gennaio 1927, Anno V, registrato alla Corte dei conti il 15 stesso mese potranno essere esercitate dal predetto Comizio agrario nei confronti delle infrazioni, consumate nel territorio della provincia di Pisa, alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei concimi, degli anticrittogamici e delle sementi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pisa ad istituire una filiale nel comune di Vecchiano, una nella frazione comunale di Marina di Pisa e un ufficio succursale in Pisa. . . Pag. 1964

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Pisa è autorizzata ad istituire una propria filiale nel comune di Vecchiano, una nella frazione comunale di Marina di Pisa e un ufficio succursale in città nell'ex sobborgo di Porta Fiorentina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1927.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, concernente il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture da scardassi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 333, il quale aggiunge un comma alla nota sotto la voce n. 837 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Ritenuto che i tessuti gommati in pezza destinati alla fabblicazione delle guarniture per scardassi sono ammessi al dazio ridotto di L. 40 per quintale sotto l'osservanza delle norme da stabilire dal Ministro per le finanze;

Determina:

Art. 1.

I fabbricanti di guarniture per scardassi che intendano di importare i tessuti gommati in pezza col pagamento del dazio ridotto di lire-oro 40 per quintale stabilito dalla nota alla voce n. 837 della tariffa, devono farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette), indicando l'ubicazione dello stabilimento e la dogana per la quale intendano di effettuare l'importazione, obbligandosi a non mettere in commercio i tessuti introdotti nel Regno col dazio di lire-oro 40 al quintale se non dopo la loro trasformazione in guarniture per scardassi.

Devono inoltre dichiarare di assoggettarsi ai riscontri ed alla vigilanza che l'Amministrazione finanziaria crederà di esercitare per l'accertamento del regolare impiego dei tessuti stessi.

Alla domanda devono essere uniti i campioni dei tessuti da importare in numero corrispondente alle dogane designate per l'importazione ed un certificato della Camera di commercio che attesti che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione delle guarniture per scardassi.

Art. 2.

Il Ministero trasmetterà alle dogane il decreto che concede l'importazione al dazio di lire-oro 40 al quintale insieme ai campioni dei tessuti riconosciuti ammissibili al detto trattamento, contrassegnati col bollo d'ufficio, pei confronti con i tessuti che verranno presentati allo sdaziamento.

Art. 3.

Il fabbricante che ha ottenuto la concessione potrà importare i tessuti necessari alla sua industria, con il dazio di lire-oro 40 al quintale, senza limitazione di quantità.

Art. 4.

Nella dichiarazione per importazione dovranno essere sempre indicati il numero e la data del decreto Ministeriale di concessione.

Art. 5.

In caso di abusi il Ministero si riserva la facoltà di revocare la concessione indipendentemente dall'applicazione delle pene comminate dalle leggi.

Art. 6.

I fabbricanti, o chi per essi, in caso di cessazione d'industria sono obbligati a denunciare al Ministero delle finanze, per gli opportuni provvedimenti, le quantità di tessuti gommati non sottoposti a trasformazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 9 maggio 1927, i seguenti disegni di legge:

1° R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro ».

2° R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato *A* al R. decreto 20 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificazione dei pesi e delle misure.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato, in data 9 maggio 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, recante norme intese ad agevolare l'industria della pesca.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, ha presentato in data 4 maggio 1927 all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 527, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle Provincie di nuova istituzione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, in data 6 corrente, il progetto di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, concernente il riordinamento dei servizi e l'epurazione del personale dipendente dal comune di Napoli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 10 maggio 1927 - Anno V

Francia	72.87	Oro	357.12
Svizzera	356.13	Belgrado	32.60
Londra	90 —	Budapest (pengo)	3.24
Olanda	7.45	Albania (Franco oro)	360 —
Spagna	327.75	Norvegia	4.80
Belgio	2.59	Svezia	4.96
Berlino (Marco oro)	4.395	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.61	Danimarca	4.97
Praga	55 —	Rendita 3,50 %	63.725
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	97 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.80	Consolidato 5 %	77.55
Peso argentino carta	7.83	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.625
New York	18.508		
Dollaro Canadese	18.59		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di rinnovazione di certificato.

(2ª *pubblicazione*). (Avviso n. 45).

E' stata chiesta la rinnovazione per deterioramento, del certificato consolidato 3.50 per cento n. 280164 di L. 311 a favore di Fasanelli Filomena fu Onofrio, moglie di Iorio Onofrio, domiciliata a Rotonda (Potenza) con vincolo dotale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla rinnovazione per traslazione del detto certificato ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale del debito pubblico.

Roma, 5 marzo 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 35)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	275311	1,400 —	Solaro *Matilde* fu Giovanni, moglie di Vittorio Desenibus fu Antonio, domt. a Lodi (Milano) vincolata.	Solaro *Rosa-Delfina-Matilde* fu Giovanni, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % »	184146 184147	350 — 150 —	Schwarz *Eugenia* fu Ugo, minore sotto la p. p della madre Thiene Anna-Maria fu Giuseppe ved.ª di Schwarz Ugo, domt. a Firenze. La seconda rendita è con usuf.º vital.º a Thiene Anna-Maria fu Giuseppe, ved.ª di Schwarz Ugo, domt. a Firenze.	Schwarz *Eugenio* fu Ugo, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usuf.º vital.º come contro.
3.50 %	599304	350 —	Bascolo *Giuseppina* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Vico Equense (Napoli).	Bascolo *Maria-Giuseppa* di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	806677	2,247 —	Bascolo *Giuseppina* di Vincenzo, nubile, domt. a Vico Equense (Napoli).	Bascolo *Maria-Giuseppa* di Vincenzo, nubile, domt. come contro.
Cons. 5 %	309393	5,000 —	*Vinacchia* Carmela di Gennaro, moglie di Casandrino Giuseppe-Cataldo fu Biagio, domt. a Napoli.	*Vinaccia* Carmela di Gennaro, moglie ecc. come contro.
»	261078	370 —	Mori Giuseppina fu Ettore, *minore sotto la p p. della madre Di Genito Giulia fu Domenico ved.ª Mori*, domt. a Firenze, con usuf.º a Di Genito Giulia ecc.	Mori Giuseppina fu Ettore, *nubile*, domt, a Firenze, con usuf.º come contro.
P. N. 5 %	26585	100 —	Festa *Adele* fu Abramo, minore sotto la tutela di Bertella Francesco fu Francesco, domt. a Gargnano (Brescia).	Festa *Prudente-Adele* fu Abramo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % vecchio	925848 (N. 200286 del Cons. 3.50 %)	385 —	Kehren Giuseppe del vivente *Luigi*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Parigi, con usuf.º vital.º a Fournier *Luigia* fu Gabriele, ved.ª Kehren Francesco Giuseppe, domt. a Torino.	Kehren *Luigi-Giuseppe* del vivente *Francesco-Luigi*, minore ecc. come contro, con usuf.º vital.º a Fournier *Luisa-Maria* fu Gabriele, ved.ª ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1439	Cap. 33,000 —	Schinca Maria-Bartolomea fu *Domenico*, ved.ª di Bornioli Leone, interdetta sotto la tutela di Chiapparo Alfredo fu Antonio.	Schinca Maria-Bartolomea fu *Bartolomeo*, ved.ª diBorniolo Leone, interdetta sotto la tutela di Chiapparo Alfredo fu Antonio.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	736 737 738	Cap. 5,000 — » 5,000 — » 5,000 —	Rimassa Eitel di Fortunato Rimassa Fert di Fortunato Rimassa Iris di Fortunato	Rimassa Ertel, Rimassa Fert, Rimassa Iris, di Fortunato, *minori sotto la patria potestà del padre.*
Cons. 5 %	309193	200 —	Amigo *Fanny* di Michele, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Sestri Ponente (Genova).	Amigo *Francesca-Luigia* di Michele, minore ecc. come contro.
»	159291	410 —	*Piovano* Raffaele di Giovanni, domt. a Genova, con usuf.º vital.º a *Piovano* Giovanni fu Giovanni, domt. a Genova.	*Piovani* Raffaele di Giovanni, domt. a Genova, con usuf.º vital.º a *Piovani* Giovanni fu Giovanni, domt. a Genova.
»	159292	410 —	*Piovano* Clotilde di Giovanni, nubile, domt. a Genova, con usuf.º vital.º come la precedente.	*Piovani* Clotilde di Giovanni, nubile, domt. a Genova, con usuf.º vital.º come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	349202	105 —	Rainuzzo *Edelmira* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Prato Margherita fu Emanuele, ved.ª di Rainuzzo Giuseppe, domt. a S. Margherita Ligure (Genova).	Rainuzzo *Delmira* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
P. N. 5 %	2566	Cap. 2,000 —	Maiocco *Mario* di Lorenzo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Torino.	Maiocco *Francesco-Chiaffredo-Antonio-Mario* di Lorenzo, minore ecc. come contro.
3.50%	528794	1,449 —	Intestate come la precedente. Le due ultime rendite sono con usuf.° vital.° a Maiocco Lorenzo di Antonio, domt. a Torino.	Intestate come la precedente. Le due ultime rendite sono con usuf.° vital.° come contro.
»	566138	206.50		
»	528795	476 —		
»	566137	66.50		
»	323370	70 —	Cappa Carlo e Cappa Luigi di Adolfo, domt. a Milano.	Cappa Carlo e Cappa Luigi di Adolfo, *minori sotto la p. p. del padre*, domt. a Milano.
»	323371	70 —		
Cons. 5 %	442224	300 —	Galleffi Italo di Enrico, domt. a Roma, con usuf.° vital.° a Galleffi Enrico fu Giuseppe, domt. a Roma.	Galleffi Italo di Enrico, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Roma, con usuf.° vital.° a Galleffi Enrico fu *Pierfrancesco* ecc.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 aprile 1927 - Anno V.

p. *Il direttore generale*: Bruni.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 53).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data della ricevuta: 22 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Ansaldi Antonio di Luigi, per conto del Credito Toscano — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 3.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 aprile 1927 - Anno V.

p. *Il direttore generale*: Borgia.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE — DIVISIONE III

AVVISO DI CONCORSO.

Dal giorno 9 maggio 1927 a tutto il 17 giugno 1927 è aperto il concorso fra Commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi:

Numero e sede di ciascun banco				Collettorie che ne dipendono		Prodotti realizzati dal banco durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco	Periodo minimo di servizio stabile per potere utilmente concorrere
						Riscossioni				Aggi					
						Esercizi				Esercizi					
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1923-24	1924-25	1925-26	Media	1923-24	1924-25	1925-26	Media		
150	Ascoli Satriano	Foggia	Bari	—	—	45220	41119	48376	44905	6370	6001	6654	6342	1296	Anni 15
153	Roncade	Treviso	Venezia	Meolo	*	34123	36113	44097	38111	5254	5472	6260	5665	1100	» 15
89	Cave	Roma	Roma	Genazzano S. Vito	7966 5880	29312	33724	51009	38015	4711	5210	6871	5597	1097	» 15
222	Gargnano	Brescia	Milano	—	—	34742	34420	33141	34101	5322	5286	5145	5251	984	» 15
239	S. Demetrio dei Vestini	Aquila	Roma	—	—	30662	36974	24676	30771	4873	5567	4108	4849	888	» 10
504	Pellezzano Capriglia	Salerno	Napoli	Coperchia	19.044	30599	28622	29601	29607	4866	4621	4748	4745	854	» 10
531	Padula	Salerno	Napoli	Casalbuono Teggiano	9379 3994	32875	24776	27251	28301	5116	4121	4443	4560	816	» 10
338	Itri	Roma	Napoli (Fino al 30 giugno 1927)	—	—	36496	27991	19457	27981	5515	4539	3419	4491	807	» 10
255	Ravanusa	Girgenti	Palermo	—	—	21620	26053	28912	25528	3710	4286	4658	4218	735	» 10
194	Forlimpopoli	Forlì	Firenze	Bertinoro	7654	19403	22810	26011	22741	3411	3865	4281	3852	656	» 10
194	Agordo	Belluno	Venezia	—	—	16855	20453	25056	20788	3028	3559	4157	3581	600	» 10
122	Montalto di Castro	Roma	Roma	Canino di Castro	di nuova istituzione	23332	13460	19362	18718	3933	2519	3404	3285	540	» 5
431	S. Elia a Pianisi	Campobasso	Napoli	Ripabottoni	4543	14406	13513	15050	14323	2661	2527	2757	2648	412	» 5
150	Gualdo Tadino	Perugia	Roma	—	—	9940	12444	16211	12865	1976	2366	2932	2425	372	» 2
234	Catignano	Pescara	Roma	—	—	6080	8756	12744	9193	1216	1755	2426	1709	266	» 2
137	Magione	Perugia	Roma	—	—	7005	7307	11482	8598	1401	1461	2222	1695	248	» 2

(*) Le collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le L. 5000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 1 Regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562) e, per essa all'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato (art. 54 del nuovo Testo Unico delle leggi sul Lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto (art. 53 T. U. citato).

Il concessionario ha tra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da lire due distintamente per ogni banco, debitamente firmate dagli aspiranti e controfirmate, quelle dei commessi e dei collettori, dai rispettivi gestori (ricevitori, reggenti e gerenti) dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (sedi di Compartimento del lotto) dalle quali gli aspiranti dipendono non più tardi del suindicato giorno 17 giugno 1927 durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti, in originale od in copia autentica, i titoli di studio superiori alla licenza elementare; i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative, la eventuale cooperazione alla repressione del lotto clandestino, o la qualità di ex combattente con precisa indicazione e dimostrazione delle conseguite benemerenze.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (Reggente, Gerente o Commesso del Lotto) al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 17 gennaio 1927 pel conseguimento del Banco n. . . . in . . . . ».

(Data e firma del richiedente).

Roma, addì 3 maggio 1927 - Anno V

Il direttore capo della divisione: A. SEPE.

Estratto dal regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601.

Art. 226. — I commessi di carriera che alla data di pubblicazione del presente regolamento abbiano compiuti i 65 anni, potranno, durante cinque anni dalla data suddetta, prender parte ai concorsi ed essere ammessi al conferimento delle reggenze di banchi di nuova istituzione, ma non oltre l'età di 70 anni.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.